



Tribunale di L'Aquila
Sezione civile

Ufficio Lavoro e Previdenza

Il giudice del lavoro

Dott. Angelo Scarpati

Letto il ricorso che precede;

Ritenuto che, allo stato, e salvi i successivi accertamenti di cui all'espletando giudizio cautelare, la domanda di tutela inaudita altera parte non è accoglibile, per difetto del fumus boni iuris fondante il ricorso ex art. 700 cpc.

Invero, risulta incontestata la circostanza per cui, nella domanda avanzata dalla ricorrente per i posti di scuola secondaria di II grado (del 17.7.2026), difetta la indicazione, quale prima preferenza, del Comune di residenza; nondimeno, l'art. 8 comma 1 del CCNL personale docente e ATA anno 2026-2027 stabilisce, al punto III lett. f) secondo periodo, che " il personale di cui ... alla lett. d) (*personale docente con disabilità di cui all'art. 2 della L. 104/1992 ... con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ndr*) può usufruire di tale precedenza (*id est, quella di cui all'art. 8 comma 1 punto III, ndr*) ... a condizione che abbia espresso come prima preferenza il Comune (o distretto sub comunale) di residenza ...; la preferenza sintetica per il predetto Comune è obbligatoria; la mancata indicazione del Comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza, sia per il Comune che per eventuali preferenze relative ad altro Comuni";

Ritenuto, dunque, che il difetto, allo stato degli atti, dell'invocato fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'istanza cautelare inaudita altera parte, a prescindere dall'esame del paventato periculum in mora;

Ritenuto, da ultimo, che, in ragione sia del numero dei controinteressati nominativamente indicati – v. pagg. 2 e 3 del ricorso -, sia del numero degli ulteriori controinteressati che dovessero risultare dagli elenchi di cui alle classi di concorso A011 e A512, può autorizzarsi la notifica del presente decreto e del ricorso nelle modalità di cui all'art. 151 cpc (v. Cass. ord. n. 33156/2025), come da separato decreto;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 7.10.2026 ore 12,00, con onere di notifica del ricorso e del presente decreto, secondo le modalità indicate come da separato decreto, entro il 17.9.2026.

L'Aquila, 26/08/2026

Il giudice

Dott. Angelo Scarpati